

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2161

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, SIGNORILE, CICCHITTO*Presentata il 2 dicembre 1980*

Disposizioni per la promozione della partecipazione democratica e misure di sostegno dell'associazionismo e dei partiti politici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il *referendum* del giugno 1978, se ha respinto la proposta di abrogazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, ha peraltro rivelato che questa legge suscita, nell'opinione pubblica, diffuse perplessità, ed anche aperta opposizione. I risultati del *referendum* aggravati dalle vicende degli ultimi mesi non possono essere ignorati dalle forze politiche che si dicono democratiche. Anche nei *referendum* (benché non solo in essi) si esprime infatti la volontà popolare: quando le forze politiche non ne tengono conto e non ne traggono le necessarie conseguenze, crescono inevitabilmente quelle tendenze al distacco e all'estraneità tra società civile ed istituzioni, che costituiscono la malattia mortale di ogni democrazia.

Per questo si propone alle forze politiche democratiche la necessità di una radicale riforma della legge sul finanzia-

to pubblico dei partiti. Non da oggi, del resto, questa necessità è avvertita. L'attuale legge ha infatti molti difetti. Essa privilegia eccessivamente i partiti politici, e tra essi quelli rappresentati in Parlamento; non prevede, al contrario, alcun intervento per sostenere e promuovere le altre molteplici forme di organizzazione democratica della società.

La legge vigente traduce infatti il sostegno pubblico esclusivamente nel trasferimento di risorse pecuniarie agli organi centrali dei partiti; non prevede adeguati strumenti di controllo sull'effettiva destinazione delle risorse erogate; non agevola in alcun modo la partecipazione e il contributo dei militanti e dei simpatizzanti; non favorisce lo sviluppo e la crescita degli strumenti « non partitici » di organizzazione democratica della società.

Non è in discussione, a ben vedere, il ruolo essenziale dei partiti in uno Stato

democratico: essi restano strumenti insostituibili di organizzazione ed espressione della volontà popolare, di mediazione del consenso e di articolazione della dialettica democratica, di selezione e formazione della classe dirigente.

I partiti svolgono, senza dubbio, una essenziale funzione pubblica. Sono — come Pietro Nenni rilevò nella relazione al Congresso del PSI del 1962 — « un organo della vita pubblica e si può dire che il Paese intero è interessato al loro retto funzionamento ». In termini analoghi, scrisse Lelio Basso: « se noi consideriamo che il partito è lo strumento di cui si serve il sovrano, cioè il popolo, per esercitare la sua sovranità, allora è evidente che ne discende come conseguenza che il partito adempie ad una funzione pubblica nella società democratica ».

Ma per restare strumenti della sovranità popolare, per raccogliere, selezionare ed aggregare la domanda politica garantendo nella libera dialettica delle posizioni e nell'alternanza tra maggioranza ed opposizione il funzionamento dei meccanismi democratici, i partiti devono poter lavorare, devono poter parlare all'opinione pubblica, devono poter disporre di mezzi, sedi, organi di stampa. Devono poterne disporre senza condizionamenti esterni, senza vincoli che alterino la libera formazione dei loro indirizzi; o che, privilegiando alcuni partiti rispetto ad altri, impediscano una corretta applicazione del principio che vuole tutti i partiti in condizioni di parità nella ricerca del consenso democratico degli elettori. Di qui il finanziamento pubblico; senza di esso, poiché i partiti non vivono d'aria, si rende necessario il ricorso ad altre fonti di finanziamento: gruppi economici, organizzazioni corporative, Stati od organizzazioni straniere; ciascuno di essi pretende qualche cosa in cambio, dunque condiziona le scelte dei partiti.

Ma ciò non significa che lo Stato debba farsi carico di tutti i costi, intesi in senso ampio, che l'attività del partito comporta. Al contrario, l'azione di sostegno dello Stato non può che essere ausiliaria e subordinata rispetto a quella diretta dei

militanti. Essa deve essere rivolta non a sostituire quest'ultima, ma a favorirla, valorizzandola e consentendo che essa si manifesti nel modo più ampio, completo e corretto possibile.

Quanto detto non significa inoltre che nei partiti si esaurisca l'articolazione democratica della società. In una società democratica e pluralista non c'è posto per una concezione totalizzante del rapporto tra partiti e società, e neppure c'è posto per partiti onnivori, che pretendono di condurre a sé tutte le forme di mediazione e organizzazione del consenso. I partiti non possono avere il monopolio della partecipazione democratica. Molteplici e multiformi sono invece gli strumenti di partecipazione e di organizzazione politica e sociale. Essi vanno difesi nella loro autonomia, anche contro le prevaricazioni delle burocrazie di partito, e sostenuti e agevolati nella loro attività, anche mediante interventi di sostegno dei poteri pubblici.

La stessa rappresentatività e vitalità democratica dei partiti (e dunque la loro legittimazione politica effettiva) dipendono dalla ricchezza dell'articolazione democratica della società, dalla diffusione di molteplici strutture organizzative ed associative di ogni genere, dalla vivacità del confronto e della dialettica che esse esprimono, rinnovando e rinvigorendo quotidianamente le domande politiche che i partiti aggregano, e le istanze di partecipazione democratica che essi esprimono.

Le esigenze sopra accennate non possono essere soddisfatte con qualche marginale o parziale modifica della legge del 1974. Occorre invece una incisiva riforma, che comporta l'abrogazione della vigente legge sul finanziamento dei partiti e l'approvazione di una nuova legge sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società. Sotto due profili fondamentali, la nuova disciplina deve contrapporsi alla precedente: l'attività di promozione e di sostegno non deve favorire solo i partiti politici, ma tutte le organizzazioni che esprimono la partecipazione dei cittadini alle scelte della collettività e concorrono alla vitalità del processo democratico di formazione delle decisioni

politiche; l'intervento pubblico non deve sostanziarsi principalmente, come oggi avviene, in erogazioni monetarie annuali a fondo perduto, destinate a coprire le spese di gestione ordinarie degli apparati di partito. Tali erogazioni dovranno essere sostanzialmente ridimensionate. Della legge vigente devono essere integralmente conservati viceversa i contributi per le spese sostenute dai partiti per le campagne elettorali. Il rimborso va esteso alle spese sostenute dalle istanze locali dei partiti (e dai movimenti politici locali) per le elezioni amministrative, regionali, provinciali e comunali. Le istituzioni di autogoverno locale esprimono infatti la sovranità popolare non meno del Parlamento nazionale: la Repubblica — dice la Costituzione — « si riparte in Regioni, Province e Comuni ». Non vi è dunque ragione per escludere dal concorso pubblico le spese sostenute dai movimenti politici locali che non intendono partecipare alle elezioni politiche.

Al di fuori di tale ipotesi, l'intervento di sostegno dello Stato dovrà invece sostanziarsi nella predisposizione di una serie di servizi e nella previsione di alcune agevolazioni, che consentano ai movimenti portatori di interessi collettivi di svolgere la propria attività e rafforzare la propria presenza nella società. L'area dei destinatari dell'intervento pubblico di promozione e sostegno dovrà dunque allargarsi fino a ricomprendere i movimenti e le associazioni politiche sociali e culturali (quali per esempio l'ARCI, « Italia nostra », le ACLI) che, a livello locale come a livello centrale, perseguono fini *lato sensu* collettivi, organizzano la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica, ma non intendono conseguire rappresentanze politiche in quanto esse non rientrano nelle proprie finalità istituzionali. Si ribalterà così l'importazione adottata dalla disciplina vigente, ispirata ad una visione « totalizzante » del ruolo dei partiti.

Ad evitare abusi e speculazioni, è evidente che l'area dei destinatari dell'intervento pubblico andrà identificata con criteri diversificati a seconda delle caratteristiche strutturali di ciascun tipo di inter-

vento: così, per esempio, il rimborso delle spese elettorali sarà ovviamente limitato ai gruppi politici che presentino liste di candidati e che ottengano nelle elezioni un minimo di suffragi elettorali; l'utilizzazione di infrastrutture pubbliche per assemblee, conferenze, attività sociali, o per la stampa di circolari, manifesti, documenti potrà e dovrà invece essere consentita al maggior numero possibile di movimenti politici, sociali e culturali.

La nuova legge dovrà determinare, per il rimborso delle spese elettorali, *standards* e parametri differenziati e relativi alle diverse consultazioni politiche e amministrative (per le elezioni del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali), tanto per quanto concerne i soggetti ammessi al rimborso (percentuale minima di suffragi ottenuti) che per quanto attiene all'entità e alla natura delle spese rimborsabili.

Più complessa ed articolata deve presentarsi l'azione di sostegno dello Stato nei confronti dell'attività continuativa del partito o del movimento (che non si manifesta solo nel corso delle diverse competizioni elettorali).

La fonte principale del finanziamento non può che essere costituita — al riguardo — dal concorso dei militanti e dei simpatizzanti, fornito non solo mediante la quota d'iscrizione, ma anche mediante la erogazione di altri contributi in denaro con fini generici o specifici. La proposta di legge, però, in tal caso, riconoscendo la finalità socialmente rilevante di tale contribuzione, prevede per essa qualche forma di agevolazione fiscale consentendo la detrazione dal reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF (e dell'IRPEG), delle erogazioni stesse sino ad un certo importo massimo *pro capite*. La giustificazione di questo esonero sta nel concetto di « atto di liberalità per fini politici ». Si tratta di una regola che esiste anche in altre legislazioni fiscali, come quella degli USA. Essa ha una importante funzione moralizzatrice perché consente ai finanziamenti ai partiti di emergere nella contabilità di chi li effettua, in modo del tutto regolare. Il limite massimo dell'importo detraibile ai

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fini dell'IRPEF è stato previsto uguale per tutti e non già proporzionale al reddito della singola persona fisica, così da configurare l'agevolazione anzidetta come una facoltà assicurata in maniera uguale ad ogni cittadino.

Nella medesima prospettiva, l'attività dei partiti, dei movimenti politici e delle altre organizzazioni sociali che concorrono all'articolazione democratica della società, viene poi sostenuta ed agevolata, da parte dello Stato e delle amministrazioni locali, mediante la fornitura in natura, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di alcuni beni e servizi, suscettibili di essere utilizzati specificamente per l'assolvimento dei compiti d'interesse pubblico propri dei partiti e delle altre organizzazioni democratiche.

Si tratta innanzitutto della predisposizione e della gestione di idonee sedi per riunioni, assemblee, dibattiti, manifestazioni, da utilizzarsi a turno da parte di tutti i partiti ed organizzazioni sociali, secondo criteri di rotazione fissati dai consigli comunali sulla base dei principi che assicurino idonee garanzie contro abusi o discriminazioni.

Potrà essere utilizzato a tal fine il cospicuo patrimonio pubblico già esistente (esempio: palestre scolastiche, istituzioni pubbliche di assistenza). Un apposito fondo, a carico del bilancio dello Stato, viene predisposto per mettere gli enti locali in condizione di sopportare le spese necessarie per la gestione, la manutenzione e l'arredamento degli immobili in questione, ed inoltre per l'approntamento di servizi di stampa, riproduzione, fotocopia, da mettere a disposizione dei partiti e delle altre organizzazioni anzidette. È stata poi prevista l'assegnazione in uso gratuito ai partiti ed alle altre organizzazioni democratiche di locali idonei da adibire alle proprie sedi centrali e periferiche, entro limiti e secondo parametri predeterminati: anche in tal caso dovrà farsi ricorso preferibilmente al patrimonio immobiliare pubblico, destinando peraltro una quota del fondo predetto all'affitto di locali privati, ove tale soluzione non possa essere evitata.

Ulteriori agevolazioni vengono previste per l'utilizzazione dei servizi pubblici di telecomunicazione (poste, telefoni), prevedendo, entro limiti e sulla scorta di parametri stabiliti dalla legge, tariffe speciali e allacciamenti gratuiti.

Per la stampa di partito, d'altro canto sono previste specifiche agevolazioni, ad integrazione di quelle introdotte, per tutti i quotidiani e periodici, dalla legge di riforma dell'editoria in corso di approvazione alla Camera: ciò, in ispecie, per quanto concerne la fornitura a prezzo ridotto dei quantitativi di carta utilizzati per la stampa dai partiti e movimenti politici.

La fornitura a prezzo agevolato della carta va estesa anche ai manifesti e al restante materiale propagandistico, per i quali si prevede ancora l'esenzione dalla imposta per le affissioni.

Viene infine previsto l'esonero dall'IVA per la fornitura di beni e servizi relativi all'attività del movimento politico o del partito e per i proventi di manifestazioni e iniziative di partito.

Non si tratta di creare una smagliatura nell'IVA, ma di circoscrivere meglio i suoi soggetti ed atti imponibili, in relazione alle loro caratteristiche economico-lucrative. Lo schema è costruito tenendo presente che una indebita estensione ad attività economiche prive di connotato politico, anche se destinate al finanziamento dei partiti e movimenti politici determinerebbe distorsioni nella concorrenza economica.

L'attività di sostegno dello Stato in precedenza delineata si articola al centro e alla periferia, a favore degli organi centrali e periferici del partito o movimento. Ciò consentirà di evitare la strozzatura derivante dal sistema in vigore, che limita il finanziamento alla sola struttura di vertice del partito, cui spetta poi decidere se e in che misura «decentrare» il contributo statale.

Ne deriva, come conseguenza necessaria, che le spese per l'approntamento e la gestione dei servizi gestiti dalle amministrazioni locali dovranno essere iscritte nel bilancio dell'ente territoriale competente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ART. 1.

La legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici è abrogata.

ART. 2.

Le norme di cui al presente capo si applicano oltre che ai partiti e ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici che rappresentino un rilevante interesse sociale.

ART. 3.

Le erogazioni di contributi a vantaggio delle associazioni di cui al precedente articolo 2 sono detraibili dal reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche entro e non oltre il limite di lire 2 milioni.

Le erogazioni dei contributi a vantaggio delle associazioni di cui al precedente articolo 2 stabilite nei modi e nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono detraibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modifiche entro e non oltre il limite di lire 10.000.000. I lasciti a vantaggio delle medesime associazioni sono esenti dalla imposta di successione di cui al decreto del Presidente della Repubblica

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

26 ottobre 1972, n. 637, e successive modifiche. Per i lasciti ai partiti o ai gruppi politici rappresentati in Parlamento o almeno in un consiglio regionale non si applica l'articolo 600 del codice civile.

ART. 4.

I comuni garantiscono l'uso e predispongono apposite sedi per riunioni, assemblee, dibattiti, manifestazioni e per quant'altro rientra negli scopi delle associazioni, anche attraverso un più idoneo sfruttamento delle strutture pubbliche esistenti.

A tali fini i comuni predispongono apposito regolamento che prevede anche la eventualità di utilizzo alternato e per turno delle medesime strutture con criteri di rigorosa oggettività che prevedano come titolo preferenziale in caso di più domande tra loro confligenti il solo criterio della priorità temporale della domanda.

ART. 5.

I comuni garantiscono altresì con i medesimi criteri di cui al precedente articolo 4 la manutenzione e l'arredamento degli immobili in questione ed inoltre l'approntamento di servizi di stampa, riproduzione e fotocopie nei limiti delle disponibilità finanziarie derivatigli dalla ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 25.

I comuni provvedono ad assicurare ai partiti politici rappresentati in Parlamento o nel consiglio regionale della regione in cui è ricompreso il comune a cui è rivolta l'istanza o anche nel solo consiglio comunale, una apposita sede permanente per le proprie attività dotata di tutte le infrastrutture di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 6.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 provvede a consentire la

utilizzazione dei servizi pubblici di telecomunicazioni a tariffe ridotte per almeno il 70 per cento e con allacciamenti gratuiti.

Resta comunque prevista per ciascuna articolazione comunale delle associazioni di cui al precedente articolo 2 una franchigia trimestrale massima e uguale per tutti di lire 100.000 per i servizi telefonici e di lire 50.000 per i servizi postali.

ART. 7.

Per i giornali di partito a diffusione nazionale il Ministero dell'industria garantisce la fornitura a prezzo ridotto di almeno l'80 per cento di quantitativi di carta sufficienti alla stampa di almeno il 50 per cento delle copie vendute. I comuni provvedono altresì a fornire gratuitamente alle associazioni presenti ed operanti nel proprio territorio la carta necessaria alla stampa di manifesti e di altro materiale propagandistico necessario nei limiti delle proprie risorse finanziarie.

I comuni provvedono a determinare in relazione all'ampiezza del proprio territorio, parametri certi ed oggettivi per stabilire la carta sufficiente per un'adeguata ed idonea diffusione del materiale indicato dal precedente comma.

I manifesti e quant'altro atto alla diffusione ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta sulle affissioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, e successive modifiche.

ART. 8.

La fornitura di beni e servizi relativi all'attività delle associazioni e i proventi per le manifestazioni e le iniziative da questi organizzati sono esenti da qualsiasi tributo qualora esse siano occasionali e comunque non rivestano carattere di continuità tale da configurare l'esistenza di una autonoma attività imprenditoriale an-

che se svolta a solo vantaggio del gruppo e del partito.

Le associazioni sono comunque tenute a contabilizzare in appositi registri le relative operazioni.

I registri sono pubblici.

ART. 9.

Le associazioni di cui al precedente articolo 2 sono tenute a depositare entro il 31 dicembre di ciascun anno presso la segreteria del comune in cui hanno svolto prevalentemente la propria attività apposito rendiconto analitico dei servizi e delle attività svolte e delle relative agevolazioni di cui hanno goduto.

I rendiconti consuntivi sono pubblici.

La mancata presentazione dei bilanci e rendiconti consuntivi entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la decadenza da qualsiasi beneficio per l'anno immediatamente successivo.

CAPO II

ART. 10.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, i partiti politici di cui alla presente legge hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi. Hanno diritto ai contributi, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 11 i partiti politici che abbiano presentato con il medesimo contrassegno proprie liste di candidati in almeno due circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, ed abbiano ottenuto ai sensi degli articoli 21 e 22 della detta legge almeno un seggio ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

ART. 11.

Spetta altresì il contributo di cui alla presente legge ai partiti ed alle formazioni rappresentative delle minoranze linguistiche che, nelle sezioni elettorali ricomprese nell'ambito delle province e nelle regioni a statuto speciale che prevedono una particolare tutela di tali minoranze, pur non avendo ottenuto seggi, abbiano conseguito il 10 per cento dei voti validamente espressi.

ART. 12.

I contributi di cui all'articolo 10 sono versati ai partiti ed ai raggruppamenti politici su domanda dei rispettivi segretari secondo le seguenti modalità:

a) il 10 per cento delle somme stanziare è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne abbiano diritto ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2;

b) la somma residua è ripartita in proporzione ai seggi ottenuti. Il contributo di cui alle lettere a) e b) è versato in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

ART. 13.

La erogazione dei contributi è disposta, secondo i parametri e quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Presidente della Camera dei deputati a carico del bilancio della Camera.

ART. 14.

Il Presidente della Camera dei deputati provvede con proprio decreto e a carico di un fondo speciale iscritto nel bilancio della Camera, al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai partiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge per la pubblicazione o diffusione di messaggi elettorali effettuati a mezzo di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quotidiani, periodici, radio TV, emittenti locali, manifesti murali.

La dotazione complessiva del fondo è di lire 15.000.000.000, per ogni rinnovo del Parlamento europeo. Tale somma è ripartita con i criteri di cui all'articolo 3 ed è erogata previa presentazione delle relative fatture quietanzate ai sensi di legge.

ART. 15.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, a' sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

ART. 16.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sono versati ai partiti politici, su domanda dei rispettivi segretari poli-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto a' termini del comma terzo del precedente articolo;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti previsti dal terzo comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera a) e b) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

In qualsiasi caso di contestazione o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera provvede al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza della Camera.

ART. 17.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei consigli regionali i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi di lire.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano presentato proprie liste di candidati per l'elezione dei relativi consigli e che abbiano ottenuto almeno un seggio.

La somma di cui al primo comma è posta a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati definiti delle elezioni dei consigli regionali, con propri decreti, assegna la predetta somma ai Presidenti dei consigli regionali ripartendola in ragione del numero dei membri di ciascun consiglio regionale, quale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

ART. 18.

I contributi elettorali assegnati a ciascun consiglio regionale sono versati ai partiti politici, su domanda dei presidenti dei gruppi consiliari, da indirizzare al presidente del consiglio regionale, secondo i seguenti criteri:

a) il 15 per cento della somma assegnata è ripartita in misura uguale tra tutti i partiti che ne hanno diritto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 17.

b) la somma residua è ripartita tra gli stessi partiti in misura proporzionale al numero dei voti ottenuti nella regione.

I contributi di cui alle lettere a) e b) sono versati in unica soluzione ai Presidenti dei gruppi consiliari dal presidente del consiglio regionale, con propri decreti, entro sessanta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati elettorali da parte dell'ufficio centrale regionale.

In qualsiasi caso di contestazione o ritardo nella riscossione il presidente del consiglio regionale provvede comunque entro i termini di cui all'articolo 17 al deposito bancario delle somme destinate al contributo. Le eventuali controversie sono decise dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

ART. 19.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli provinciali e comunali è stabilito un ulteriore contributo a carico del bilancio dello Stato rispettivamente di lire 5 e di lire 10 miliardi.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste o candidati ed abbiano ottenuto almeno un seggio.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del precedente articolo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico del bilancio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del Ministero del tesoro in unica soluzione non oltre il 60esimo giorno della convalida degli eletti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, trascorsi 30 giorni dalle avvenute elezioni, a ripartire fra i comuni interessati il fondo di cui al comma precedente in relazione al numero degli elettori chiamati ad eleggere ciascun consiglio.

La ripartizione è effettuata tra i singoli gruppi che compongono il consiglio secondo i seguenti criteri:

a) il 10 per cento in misura uguale tra tutti i gruppi che ne hanno diritto ai sensi del precedente secondo comma;

b) il restante 90 per cento in misura proporzionale al numero dei seggi ottenuti dai singoli gruppi consiliari.

ART. 20.

A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* popolare di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione, il comitato promotore della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha diritto a un contributo finanziario fino alla misura complessiva di lire 2.500 milioni.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la misura complessiva del contributo è aumentata di lire 1.000 milioni per ciascun *referendum* fino ad un massimo di lire 7.000 milioni. In tal caso la somma complessivamente ottenuta è divisa in parti uguali tra i diversi comitati promotori.

Il rimborso previsto dai precedenti commi viene prestato a condizione che almeno il 90 per cento degli elettori abbia votato a favore della proposta di abrogazione. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 2 - Presidenza del Consiglio.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI****ART. 21.**

Tutte le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

ART. 22.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari; salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 10 mesi a 6 anni e con la multa fino al quadruplo delle somme versate in violazione della presente legge.

ART. 23.

gennaio di ogni anno i segretari politici o i soggetti legittimati a rappresentarli o le associazioni che abbiano comunque goduto dei contributi a titolo di rimborso per le spese elettorali previsti dalla presente legge sono tenuti a pubblicare sul giornale ufficiale del partito e/o su un quotidiano di diffusione nazionale e su un quotidiano di diffusione regionale il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge. Entro il mese successivo, copia dei bilanci e dei quotidiani su cui è avvenuta la pubblicazione è trasmessa a cura dei segretari politici o degli altri soggetti legittimati a seconda dei diversi casi al Presidente della Camera dei deputati e presso l'Ufficio di Presidenza o la segreteria dei rispettivi consigli.

Le rispettive presidenze o uffici di segreteria accertano la regolarità della redazione dei conti economici e dei bilanci trasmessi ai sensi dei precedenti commi avvalendosi di revisori ufficiali dei conti appositamente designati dall'ufficio di presidenza del Consiglio medesimo o dai rispettivi consigli comunali. In caso di inottemperanza degli obblighi previsti nei precedenti commi o di irregolare redazione del conto economico o del bilancio è sospeso fino alla regolarizzazione, il versamento dei contributi previsti dalla presente legge.

I documenti contabili di cui ai precedenti commi sono sottoscritti dai responsabili amministrativi regionali del partito o dell'associazione.

ART. 24.

I segretari politici dei partiti che sono tenuti in base al precedente articolo 23 alla pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo del partito sono altresì tenuti a pubblicare, in allegato al predetto bilancio e secondo le medesime modalità

in quanto applicabili i conti economici delle entrate e delle spese relative a ciascuna delle proprie organizzazioni regionali che abbiano nel corso dell'anno goduto dei contributi sotto qualsiasi forma previsti al Capo I della presente legge.

ART. 25.

Per i fini di cui al Capo I della presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo pari a lire 20 miliardi il cui importo verrà rivalutato per ciascun anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge in relazione all'andamento dell'indice ISTAT per la determinazione dell'aumento dei prezzi al dettaglio. L'ammontare del fondo viene distribuito fra i comuni che ne facciano richiesta in relazione alla rispettiva popolazione residente.

ALLEGATO

BILANCIO DEL PARTITO O DELLA FORMAZIONE POLITICA

ENTRATE

1) Quote associative annuali	L.
2) Contributi dello Stato per rimborsi spese elettorali e consultazioni referendarie	L.
3) Proventi finanziari diversi:	
a) fitti, dividendi su partecipazioni e interessi su titoli	L.
b) interessi su finanziamenti	»
c) altri proventi finanziari	»
4) Entrate diverse:	
a) da attività editoriali	L.
b) da manifestazioni	»
c) da altre attività statutarie	»
5) Atti di liberalità:	
a) contribuzioni straordinarie degli associati	L.
b) contribuzioni di non associati (privati, società private, organismi privati vari, contribuzioni di associazioni sindacali e di categoria)	»
Totale entrate	» <u>.....</u>

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

1) Personale	L.
2) Spese generali	»
3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche	»
4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda	»
5) Spese straordinarie per campagne elettorali	»
Totale spese	L. <u>.....</u>

RIEPILOGO

Totale entrate	L.
Totale spese	»
DIFFERENZA	L. <u>.....</u>